

N. 07393/2010 REG.SEN.

N. 01271/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2010, proposto da:  
Roberto Spada, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Oliverio,  
con domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Acquati in Milano,  
piazza Cinque Giornate 6;

*contro*

Comune di Trezzo Sull'Adda, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza del Comune di Trezzo sull'Adda n. 86 del 15.12.2009,  
notificata il 24.3.2010, con la quale è stata disposta l'acquisizione al  
patrimonio del Comune dell'area di sedime e di pertinenza dove  
sono stati accertati gli abusi indicati nell'ordinanza n. 26 del  
12.3.2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 la dott.ssa Silvana Bini e udito per parte ricorrente l'avv. Carmelo Oliverio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con provvedimento n. 26 del 12.3.2007 il Responsabile del Settore Edilizia del Comune di Trezzo sull'Adda ha ordinato alle Sig. Adami Jovanca e Udorovich Patrizia, rispettivamente proprietaria dell'area e responsabile dell'abuso, la demolizione di opere realizzate senza titolo sul mapp. 73 fg. 18.

Il ricorrente, proprietario dell'area *de qua* in forza di contratto di acquisto stipulato in data 8.2.2007, venuto a conoscenza dell'ordinanza 26/2007, a lui non notificata, ha provveduto alla demolizione delle opere.

Con l'atto oggetto del presente ricorso il Comune ha disposto l'acquisizione dell'area di sedime e di pertinenza, ove sono stati accertati i suddetti abusi.

Con ordinanza n.627 del 23 giugno 2009, la domanda cautelare veniva accolta.

All'udienza del 3 novembre 2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Infatti il ricorrente attuale proprietario non è responsabile dell'abuso, non ha mai ricevuto l'ordine di demolizione e, una volta venuto a conoscenza di quest'ultimo atto, ha provveduto a demolire le opere. Pertanto il provvedimento di acquisizione dell'area, contenendo una sanzione prevista per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, che può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell'abuso edilizio, non può costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene abusivo, quando risulti in modo inequivocabile la completa estraneità del proprietario al compimento dell'opera abusiva o che, essendo egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento (*ex multis* T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 29 luglio 2010, n. 17176; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 26 maggio 2010, n. 1352).

Per tali ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza del Comune di Trezzo sull'Adda n. 86 del 15.12.2009, con cui è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'area di sedime e di pertinenza di proprietà del ricorrente, meglio identificata nell'ordinanza n. 26 del 12.3.2007.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza del Comune

di Trezzo sull'Adda n. 86 del 15.12.2009.

Condanna il Comune di Trezzo sull'Adda a liquidare a favore del ricorrente le spese di giudizio, quantificate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)